



A.C.E.R.
Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale
Area finanziaria

Fondo garanzia debiti commerciali: scostamenti e gli eventuali accantonamenti

A partire dall'anno 2021, sulla scorta di quanto previsto nell'art. 1 commi da 859 a 863, della legge 145/2018, gli enti verificano se, rispetto al 31/12/2019, nell'anno 2020, il debito commerciale si sia ridotto di almeno il 10%, altrimenti devono accantonare una specifica somma in bilancio a titolo di **fondo di garanzia debiti commerciali**.

La rilevazione al 31/12/2019 riguardava, necessariamente gli IIAACCP in liquidazione e, pertanto si sono acquisiti i relativi dati, come da allegati, da parte del personale contabile che, all'epoca, operava negli stessi Istituti. Essendo le fatture impagate al 31/12/2019 quelle relative ad acquisti commerciali, esse nell'anno 2020 dovevano essere di pertinenza dell'ACER e, pertanto, il confronto con i dati di quest'Ultimo Ente è congruo. Il debito residuo dell'ACER al 31/12/2020 è riportato nell'apposito allegato prospetto. A proposito di tale ultimo debito, benché si siano mensilmente trasmessi i dati delle forniture alla PCC, alcune informazioni venivano scartate, determinando, nel tempo, un disallineamento dei valori contenuti nella PCC rispetto alla vera situazione desumibile dalla procedura contabile dell'Ente; pertanto, alla luce della nuova versione del comma 861 della Legge 145/2018, il debito in questione è stato conteggiato sulla base dei dati contabili rinvenienti dalla specifica procedura in dotazione all'ACER.

I dati degli Istituti al 31/12/2019, cumulati e confrontati con i dati ACER al 31/12/2020, sono riportati in un ulteriore specifico prospetto, da cui si rileva una riduzione superiore al 10%.

Inoltre, anche se lo stock di debito si è ridotto almeno nella misura prevista ma vi è stato nell'anno 2020 un ritardo nei pagamenti delle fatture, occorre comunque stanziare nella parte corrente del bilancio, annualità 2021, un accantonamento denominato **fondo di garanzia debiti commerciali**.

Questo accantonamento non riguarda gli stanziamenti coperti da entrate con specifico vincolo di destinazione e sullo stesso non è possibile disporre impegni e pagamenti: a fine esercizio, il relativo stanziamento confluirà nella quota libera del risultato di amministrazione. L'accantonamento è pari:

- al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito



A.C.E.R.
Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale
Area finanziaria

- commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Poiché nell'anno 2020 l'indicatore dei pagamenti ha assunto valore 50, vi è stato un ritardo medio di 20 giorni (50-30). Alla luce di ciò, il primo accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali è determinato con la percentuale del 2% ed è pari ad €816.493,92, come da prospetto allegato.

In Bilancio, tale valore è stato prudentemente arrotondato ad euro 900.000,00 per tenere conto di eventuali, successive, variazioni incrementative della spesa, che avrebbero determinato un incremento del fondo in questione. In sede di assestamento di Bilancio verrà rideterminato l'esatto, definitivo, fondo in relazione agli stanziamenti definitivi di spesa.